COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 19

Doveri del personale inviato all'estero

Il personale inviato in servizio all'estero e' tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignita' del proprio compito, alle finalita' della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attivita' di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresi' sul corretto svolgimento delle attivita' del personale italiano assunto alle dipendenze del Paese ospite o di organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	II — Personale in servizio di cooperazione allo sviluppo
Capo	I — Disposizioni comuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-19-doveri-del-personale-inviato-all-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it